Inserzioni *in esecuzione della legge 28 giugno 1885, numero 3196 (Serie 3ª), sulla ricostituzione dell'Ufficio delle Ipoteche in Potenza distrutto dall'incendio*

AVVISO.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 17 giugno, in Castelluccio Inferiore,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Rotonda dal signor Astolfi Ottavio, ricevitore del registro, ivi domiciliato per ragion della carica, difeso dal delegato erariale sig. avv. Giuseppe Paonessa,

Io Antonio Tancredi, usciere presso la Pretura di Rotonda, ove domicilio,

Hò dichiarato al signor Figummo Domenico fu Nicola e per esso defunto alla figlia Nunziata Figummo domiciliati in Castelluccio Inferiore, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di S. Giovanni di Dio di Rossano trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sulla casa di abitazione in Castelluccio Superiore alla strada S. Anna all'articolo 266 della tabella G, confinante con via Pubblica, Francesco Gazaneo e Cantisani, da esso posseduta in garentia del credito di lire 143 65 giusta precedente iscrizione 1864 n. 22068 vol. 1238 e ratificata il 20 luglio 1868 vol. 45 n. 9668 ed ist. 1 novembre 1769 per notar Gioia contro la suddetta convenuta, com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppi originali dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i propri interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuovere la convalida davanti al magistrato competente ai termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con Regio decreto venti luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essa dichiarata a comparire davanti la Pretura di Rotonda, nell'udienza che terrà per sentir dichiarata valida e di pieno effetto giuridico la dichiarazione autentica che si comunica per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere sottoscritto, collazionata e firmata, l'ho lasciata nel domicilio di essa citata Nunziata Figummo, consegnandola nelle sue mani.

Costa l'atto lire 2.

Per copia conforme,

161 ANTONIO TANCREDI.

AVVISO.

L'anno 1886 il giorno 17 giugno in Castelluccio Superiore,

Sull'istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Rotonda dal signor Astolfi Ottavio ricevitore del registro, ivi domiciliato per ragion della carica, difeso dal delegato erariale sig. avv. Giuseppe Paonessa.

Io Antonio Tancredi, usciere presso la Pretura di Rotonda, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Gioia Giuseppe fu Nicola per parte di Natale Gioia, domiciliato in Castelluccio Superiore, che la istante Amministrazione succeduta al Clero di S. Margherita di Castelluccio Superiore trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sulla casa ed orto alla contrada Fontana in Castelluccio, da esso posseduti in garentia del credito di lire 42 50 in forza di ruolo esecutivo del 27 marzo 1829, esigibile quandocumque coll'annualità di lire 3 85 contro ai signori suddetti convenuti, com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppi originali, dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i propri interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con Real decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere sull'istanza come sopra ho citato esso dichiarato a comparire davanti alla Pretura suddetta di Rotonda nell'udienza che terrà il giorno di sabato 26 andante mese alle 10 ant. per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere sottoscritto, collazionata e firmata, l'ho lasciata nel domicilio di esso citato Gioia consegnandola a persona sua famigliaro.

Costa l'atto lire 2.

Per copia conforme.

165 ANTONIO TANCREDI.

AVVISO.

L'anno 1886 il giorno 17 giugno in Castelluccio Superiore,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto rappresentata in Rotonda dal signor Ottavio Astolfi ricevitore del registro, ivi domiciliato per ragion della carica, difeso dal delegato erariale signor avvocato Giuseppe Paonessa,

Io Antonio Tancredi, usciere presso la Pretura di Rotonda,

Ho dichiarato al signor Mazzilli Biase, Rosa, Francesco, Serafina per parte di Elia Mazzilli per Biase la moglie Emmanuela Carlucci, e per essi a Maria Mazzilli, domiciliati in Castelluccio Superiore che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Castelluccio Superiore trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo Chiupero contrada Ripoli in Castelluccio Superiore, da essi posseduto in garentia del credito di lire 21 25 in forza di stato di censi, reso esecutivo il 27 marzo 1829, esigibile quandocumque contro i signori sunnominati convenuti, com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi a smarriti i doppi originali dei quali era in possesso è stata costretta per salvaguardare i propri interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuovere la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8, dalla legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti la Pretura di Rotonda nell'udienza che terrà il giorno di sabato ventisei andante, alle ore 10 ant., per sentir dichiarato valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto da me usciere sottoscritto collazionata e firmata l'ho lasciata nel domicilio di essi citati Mazzilli, consegnandola nelle sue mani.

Costa l'atto lire 2.

Per copia conforme,

167 ANTONIO TANCREDI.

AVVISO.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 17 giugno, in Castelluccio Superiore,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto rappresentata in Rotonda dal signor Ottavio Astolfi ricevitore del registro, ivi domiciliato per ragion della carica, difeso dal delegato erariale sig. avv. Giuseppe Paonessa,

Io Antonio Tancredi, usciere presso la Pretura di Rotonda,

Ho dichiarato al signor Gioia Gennaro fu Agostino per Vincenzo De Biase, e per esso La Banca Francesco di Giovannangelo domiciliato in Castelluccio Superiore, che la istante Amministrazione succeduta al clero di Castelluccio Superiore trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sulla case di tre membri sotto il Castello Vecchio in Castelluccio Superiore, da esso posseduta in garentia del credito di lire 160 25 in forza di quadro esecutivo 27 marzo 1879, esigibile quandocumque con l'annualità di lire 5 35 contro di esso convenuto com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dallo art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3096.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 8 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti la Pretura di Rotonda nell'udienza che terrà il giorno di sabato 26 andante mese, alle ore 10 ant., per sentir dichiarato valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere sottoscritto collazionata e firmata, l'ho lasciata nel domicilio di esso citato Gioia consegnandola a La Banca Francesco.

Costa l'atto lire 2.

Per copia conforme,

166 L'usciere: ANTONIO TANCREDI.

AVVISO.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 17 giugno, in Castelluccio Inferiore,

Sull'istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Rotonda dal signor Astolfi Ottavio ricevitore del registro, ivi domiciliato per ragion della carica, difeso dal delegato erariale signor avvocato Giuseppe Paonessa,

Io Antonio Tancredi, usciere presso la Pretura di Rotonda,

Ho dichiarato al signor De Robertis Giovanni fu Luigi e Bevilacqua Giovanni fu Gaetano, ed ora ai figli Luigi De Robertis e Pietro Bevilacqua, domiciliati in Castelluccio Inferiore, che la istante Amministrazione, succeduta al Monastero di San Giovanni di Dio di Rossano, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in tenimento di Castelluccio Inferiore, cioè:

Vigneto alla contrada Caricchio, art. 1292 del catasto, sez. D, nn. 808 e 809, confinante con Roberti Pasquale, Roberti Matteo e Salerno Paolo;

da essi posseduto in garentia del credito di lire 53 55, in forza dell'art. 2 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppi originali dei quali era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, num. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8, della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti alla Pretura di Rotonda, nell'udienza che terrà il giorno di sabato 26 andante mese, alle ore 10 ant., per sentir dichiarate valido e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere sottoscritto collazionata e firmata, l'ho lasciata nel domicilio di essi citati Luigi De Robertis e Pietro Bevilacqua, consegnandola nelle loro mani.

Costa l'atto lire 2. — Per copia conforme,

164 ANTONIO TANCREDI.

AVVISO.

L'anno milleottocentottantasei il giorno sedici giugno, in Rivello,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto rappresentata in Lagonegro dal ricevitore del registro signor La Rotonda Carlo,

Io Raffaele Greco, usciere presso la Pretura di Lagonegro,

Ho dichiarato ai signori Bellinfante Giuseppe fu Biase e Del Caro Bonaventura fu Vincenzo, domiciliati in Rivello, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di S. Nicola di Rivello, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in contrada Camartino, confinante con Rosamaria Demellis, Felicia Demellis ed Andrea Carrazzone, da essi posseduto in garentia del credito di lire 35 70 contro ai signori Rosa Annicchino, Giuseppe Ferrazzano, aventi causa dagli eredi di Giandomenico Barone, com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andata distrutta la nota ipotecaria dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida innanzi al magistrato competente, ai termini del successivo art. 8 della legge suddetta, ed art. 2 del regolamento approvato col R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere sulla istanza come sopra ho citato essi dichiarati a comparire davanti al signor Pretore mandamentale di Lagonegro, nell'udienza che terrà il giorno 24 luglio 1886, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni antentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copie tre del presente atto da me sottoscritto usciere collazionate e firmate sono state lasciate nel domicilio di essi Bellinfante e Del Caro, consegnando la prima a sue mani, la seconda nelle mani di sua moglie, e l'estratto consegnato alla istante Amministrazione.

Firmato: Raffaele Greco, usciere.

Specifica in totale lire 5 50.

N. 128 del Repertorio.

Firmato: Greco, usciere.

Per copia conforme,

116 L'usciere RAFFAELE GRECO.

AVVISO.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 21 giugno, in Accettura di Garaguso,

Sull'istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Stigliano dal signor De Salvo Giuseppe, ricevitore del registro,

Io Michele Maglione, usciere presso la Pretura di San Mauro Forte,

Ho dichiarato ai signori Donaddio Antonia fu Giuseppe, erede di Cipecci Pasquale, e Ferri Nicola fu Luigi terzo possessore dei beni, domiciliati in Accettura il secondo e la prima in Garaguso che la istante Amministrazione succeduta alla soppressa Chiesa di Accettura trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondi: Vigna e seminatorio in contrada Vallefichi: due seminatori a Costucci — Vigna Ferrari — Orto a secco a Tempo di Poggio — due seminatori a Pilello — Oliveto a Lago, Vigna ed oliveto a Palmenstno — un soprano ed un sottano alla strada S. Vito — altro sottano a S. Biase — altra casa sottana in contrada Casermo in Accettura, da essi posseduti in garentia del credito di lire 1275 contro il signor Cipecci Pasquale fu Domen cantonio di Accettura, com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio, e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo articolo 8, della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al signor pretore di San Mauro Forte, nell'udienza che terrà il giorno 20 luglio del corrente anno, alle ore 10 antimeridiane, per sentir dichiarata valida e di pieno effetto giuridico la dichiarazione autentica che si comunica per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione edazione.

Tre copie del presente atto, da me firmate, sono state lasciate una nel domicilio di esso Ferri in Accettura, la seconda nel domicilio della Donadio in Garaguso, a persona loro familiare, e la terza al ricevitore per la debita promulgazione nella *Gazzetta*, oltre dello estratto per la legale inserzione.

Costa l'atto L. 7 90.

200 L'usciere: MICHELE MAGLIONE.

AVVISO.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno quindici giugno, in San Mauro Forte,

Sull'istanza dell'Amministrazione del Demanio Nazionale per l'Asse Ecclesiastico, rappresentata in Stigliano dal sig. De Salvo Giuseppe, ricevitore del registro,

Io Michele Maglione, usciere presso la Pretura di S. Mauro Forte, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Agneta Vito fu Michele, domiciliato a S. Mauro Forte che la istante Amministrazione succeduta, alla Chiesa ricettizia di San Mauro Forte, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo:

Casa soprana in contrada Spirito Santo, confinata con Capuano Pietro e via pubblica, art. 25 tabella G, imp. lire 11 63;

da esso posseduta in garantia del credito di lire 748 contro esso Agneta, com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserba di esibire al'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall' incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al sig. pretore di S. Mauro Forte nell'udienza che terrà il giorno sei luglio del corrente anno, alle ore 10 ant., per sentire dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me firmata, è stata lasciata nel domicilio di esso Agneta, nelle sue mani; altra se ne è rilasciata al ricevitore per la formalità della pubblicazione oltre dell'estratto per gli effetti di legge.

Costa l'atto lire 1 80.

184 L'usciere: MICHELE MAGLIONE.

AVVISO.

L'anno 1886, il giorno 16 giugno, in Accettura,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Demanio Nazionale per l'Asse Ecclesiastico rappresentata in Stigliano dal sig. De Salvo Giuseppe ricevitore del registro di Stigliano,

Io Michele Maglione, usciere presso la Pretura di S. Mauro Forte,

Ho dichiarato ai signor Spagna Giulio fu Nicola domiciliato in Accettura che la istante Amministrazione succeduta alla Chiesa Ricettizia di S. Mauro Forte trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1881 sul fondo: Terreni sativi posti in contrada Misegna, confinanti da mezzodì torrente Misegua, levante, ponente e borea, coi signori Spagna, art. 150 del cat. sez. G, n. 29, 30 e 31, con l'imp. lire 43 35, da esso posseduti in garentia del credito di lire millecentonovantatrè e centesimi quaranta contro esso signor Spagna, com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si risorva di esibire all'udienza;

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida dinanzi al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885 num. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al sig. Pretore di S. Mauro Forte nell'udienza che terrà il giorno 6 luglio del corrente anno, alle ore 10 ant., per sentir dichiarato valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me firmata, è stata lasciata nel domicilio di esso sig. Spagna nelle suo mani, altra simile copia si è rilasciata al ricevitore per la formalità della pubblicazione, oltre all'estratto per l'oggetto di legge.

Costa l'atto lire 5 10.

185 L'usciere: MICHELE MAGLIONE.

AVVISO.

L'anno 1886, il giorno quindici giugno, in Matera,

Sull'istanza dell'Amministrazione dell'Economato generale dei Benefizii vacanti per le provincie napolitane, rappresentata in Matera dal subeconomo signor Francesco avvocato Giannantonio, qui domiciliato,

Io Giuseppe De Filippis, usciere addetto alla Pretura mandamentale di Matera, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Domenico Nona fu Giovanni, proprietario domiciliato in questa città, quale avente causa del signor Giuseppe Padola.

Che l'Amministrazione istante, succeduta all'ex Seminario di Matera, creditrice verso di lui della somma di lire 1275, in virtù d'istrumento di costituzione di annua rendita, redimibile *quandocumque*, dell'11 febbraio 1794, per notar Schiavone di Matera, toglieva iscrizione ipotecaria, che faceva rinnovare addì 15 settembre 1868 sotto il n. 9984, volume 46, reg. di formalità, come verrà dimostrato mercè equipollenti a sensi dell'art. 9 legge 28 giugno 1885, sul fondo:

Comprensorio di case, posto in Matera alla strada S. Giovanni Vecchio numeri civici 41, 42, 47, confinante con spiazzo, muro comunale e strada pubblica; riportato nel registro delle partite del comune di Matera al n. 760, con l'imponibile di lire 240 in garantia del credito suddetto.

Che rimaste distrutte, per l'incendio avvenuto nella conservazione delle ipoteche della provincia, le note ipotecarie ivi esistenti, ed avendo l'Amministrazione istante smarrito il doppio originale relativo alla cennata iscrizione, faceva addì 20 dicembre 1885 la dichiarazione autentica a norma dell'art. 3 della mentovata legge; dichiarazione ricevuta dal signor conservatore delle ipoteche il dì 31 dicembre detto, n. 77811 d'ordine, e 42303 del registro di formalità;

Che volendosene ora promuovere la convalida davanti al magistrato competente, io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso signor Domenico Nona, a comparire davanti al signor pretore di questo mandamento all'udienza del 22 corrente mese, alle ore 10 a. m., col prosieguo, per sentir riconoscere valida e di pieno effetto giuridico la dichiarazione di preesistenza della suindicata iscrizione e quindi validamente riprodotta la iscrizione medesima a carico di esso convenuto. Con rivalsa di spese e come per legge.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copie due di questo atto da me usciere collazionate e firmate, l'ho lasciate una al signor subeconomo di questa città per l'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, e l'altra al signor Nona nel suo domicilio, che ho trovato chiuso, e portata nella segreteria comunale di Matera, consegnato nelle mani del signor segretario che ha vistato l'originale, ed un estratto poi di questo atto è stato rilasciato da me medesimo usciere al predetto subeconomo per l'inserzione nel Bollettino della R. Procura di Potenza.

Specifica lire due.

276 L'usciere: G. DE FILIPPIS.

AVVISO.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno sedici giugno, in San Martino d'Agri,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto rappresentata in San Chirico dall'avvocato sig. Bussola Antonio,

Io Gaetano Corrado, usciere presso la Pretura di San Chiricoraparo, ove domicilio,

Ho dichiarato alla signora Golisciani Angela fu Raffaele vedova di Francesco Robortella, ed ai figli Vincenzo e Filomena Robortella fu Francesco domiciliato in San Martino d'Agri, che la istante Amministrazione succeduta al Clero di San Martino d'Agri, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo alla contrada Valle di Miglio di are 25 77, confinante con Andriuolo Caterina Nieri Angela e Bernardo Caterina in garentia del credito di lire 42, com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e trovatosi rettificato il doppio originale del quale si trova in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 dalla legge suddetta, ed art. 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti alla Pretura di San Chiricoraparo nell'udienza che terrà il giorno 20 dell'entrante mese di luglio alle ore 10 antimeridiane, per sentir dichiarata valida e di pieno effetto giuridico la dichiarazione autentica che si comunica per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto da me usciere firmate, l'ho notificate a Golisciano, e Robortella Vincenzo e Filomena, e consegnate quelle di Golisciano Angela e Robortella Vincenzo, perchè in campagna, nelle mani della figlia e sorella rispettiva, Filomena Robortella come nelle proprie mani quella di quest'ultima.

L'usciere: Gaetano Corrado.

Specifica totale lire 6 25.

G. Corrado, usciere.

Per copia autentica per essere inserita nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

178 L'usciere: GAETANO CORRADO.

AVVISO.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno ventuno giugno, in Pomarico,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata, in Potenza dall'intendente di Finanza signor Corsini cav. Giovanni ed in Montescaglioso dal ricevitore del registro signor Cianelli Ranieri, ivi domiciliato,

Io Nicola Forestiere, usciere presso la Pretura di Montescaglioso, ove sono residente,

Ho dichiarato al signor Agneta Carmelo di Francesco domiciliato in Pomarico, che la istante Amministrazione succeduta alla Chiesa di S. Michele Arcangelo in Pomarico, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sui fondi seguenti, cioè:

In territorio di Pomarico, vigna oliveto isola, confinante con Ferrandina Carlantonio, Glionna Michele, e via pubblica, in catasto art. 1613, sezione H, numeri 790, e 791 — Casa Salvestro da esso posseduti in garantia del credito di lire 140 25 contro al signor Agneta Carmelo di Francesco sudetto, per Taddonio Tommaso com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire alla udienza.

Che essendo andata distrutta la nota ipotecaria dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al signor pretore di Montescaglioso, nell'udienza che terrà il giorno tredici agosto, corrente anno, alle ore 9 antimeridiane, in poi, per sentir dichiarare valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere firmata è stata lasciata nel domicilio di esso citato, consegnandola nelle mani di persona famigliare, come

ha detto, incaricandosene. Altra copia di quest'atto, cioè la presente, da me pure firmata, viene rilasciata alla parte istante per l'inserzione sulla *Gazzetta Ufficiale del Regno*. Un estratto poi dell'atto medesimo, anche da me firmato, viene rilasciato alla prefata parte istante per l'inserzione nel Bollettino della R. Procura.

NICOLA FORESTIERE, usciere.

Specifica — A debito, come dall'originale lire 2 55.

260 NICOLA FORESTIERE, usciere.

AVVISO.

L'anno 1886, il giorno quindici giugno in Matera,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Regio Economato generale dei Benefici vacanti per le provincie napoletane, rappresentata in Matera dal subeconomo signor Francesco Giannantonio, qui domiciliato,

Io Giuseppe De Filippis, usciere addetto alla Pretura di Matera, ivi residente,

Ho dichiarato a Chiara Serafina Maragno fu Eustacchio Vincenzo vedova ed erede di Donato Vito Tataranni, domiciliata in questa città,

Che l'Amministrazione istante, succeduta all'ex-seminario di Matera, creditrice verso di lei della somma di lire 850 ed in virtù d'istrumento di costituzione di annua rendita redimibile quandocumque dall'11 settembre 1800 per notar Jacovone di Matera, toglieva iscrizione ipotecaria, che faceva rinnovare addì 5 giugno 1870, sotto il n. 21183 del registro di formalità, come verrà dimostrato mercè equipollenti a sensi dell'art. 9 legge 28 giugno 1885, sui seguenti fondi:

1. Metà di cantina a Casalnuovo;

2. Metà di vigna alla Macamarda, confinante nel suo intero con fondi di Francesco Paolo Paolicelli, di D. Vincenzo Dell'Acqua e di Angelo Montemurro, riportata nel catasto rustico di Matera sotto l'art. 5813, sez. E, numero 526, con lo imponibile di lire 72 42;

3. Altra vigna alla contrada Rua Grande o Piliero, confinante con fondi di D. Leonardo Ridola, di D. Domenico Bronzini e di D. Liborio Ridola, riportata nel catasto rustico di Matera sotto l'istesso articolo 5813, sez. D, numero 209, con l'imponibile di lire 45 26;

4. Altra vigna alle Rondinelle o Serrarifuso, confinante con fondi di D. Domenico De Robertis, di D. Raffaele Martemucci e con Vallone, riportata nel catasto rustico di Matera sotto il medesimo articolo, sez. 7, nn. 404 e 406, con l'imponibile complessivo di lire 13 09.

Che rimaste distrutte, per l'incendio avvenuto nella Conservazione delle ipoteche della provincia, le note ipotecarie ivi esistenti, ed avendo l'Amministrazione istante smarrito il doppio originale relativo alla cennata iscrizione faceva, addì 20 dicembre 1885, la dichiarazione autentica a norma dell'articolo 3 della mentovata legge, dichiarazione ricevuta dal signor conservatore delle ipoteche il dì 31 dicembre detto, numero 77817 d'ordine e num. 42309 del registro di formalità;

Che volendosene ora promuovere la convalida davanti al magistrato competente, io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essa signora Chiara Serafina Maragno a comparire innanzi al sig. pretore di questo mandamento, all'udienza del ventiduo corrente mese, alle ore 10 ant. col prosieguo, per sentir riconoscere valida e di pieno effetto giuridico la dichiarazione di preesistenza delle suindicata iscrizione, e quindi validamente riprodotta la iscrizione medesima a carico di essa convenuta. Con rivalsa di spese se o come per legge.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie due di questo atto, da me usciere collazionate e firmate, l'ho lasciate una al signor subeconomo di questa città per l'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, e l'altra alla citata Maragno, consegnandola a persona sua famigliare.

Un estratto poi di questo atto è stato rilasciato al predetto subeconomo da me usciere, per l'inserzione nel Bollettino della Regia Procura di Potenza.

Specifica: totale lire 2 30.

275 L'Usciere: G. DE FILIPPIS.

AVVISO.

L'anno 1886, il giorno 15 giugno, in Matera,

Sulla istanza del Regio Economato generale dei Benefizi vacanti per le provincie napoletane, rappresentato in Matera dal sub-economo sig. Francesco avv. Giannantonio, qui domiciliato,

Io Giuseppe De Filippis usciere presso la Pretura mandamentale di Matera, qui domiciliato,

Ho dichiarato ai signori Francesco e Michele Contuzzi fu Luigi, civili, proprietari domiciliati in questa città, nella qualità di erede dei signori Michele e Pasquale Contuzzi;

Che l'Amministrazione istante, creditrice verso di loro della somma di lire 1275 in virtù d'istrumenti di costituzione di annua rendita redimibile quandocumque del 30 maggio 1790 e 13 marzo 1800, rogati dal notaro Schiavone di Matera, toglieva iscrizione ipotecaria, che faceva rinnovare addì 5 giugno 1870, sotto il n. 21188, come verrà dimostrato mercè equipollenti ai sensi dell'articolo 9 legge 28 giugno 1885, sul fondo:

Casa ad uso di bottega alla strada Plebiscito, numero civico 51, abitato di Matera, sottoposta al palazzo di essi gravati, confinante con altre case dei signori Contuzzi da più lati e via pubblica da altro lato, riportata nel registro delle partite del comune di Matera al n. 1086, con l'imponibile di lire 95 60 in garantia del credito suddetto.

Che, rimaste distrutte per l'incendio avvenuto nella Conservazione delle ipoteche della provincia le note ipotecarie ivi esistenti, ed avendo l'Amministrazione istante smarrito il doppio originale relativo alla cennata iscrizione, faceva addì 20 dicembre 1885 la dichiarazione autentica a norma dell'art. 3 della mentovata legge, dichiarazione ricevuta dal signor Conservatore delle ipoteche il dì 31 dicembre detto numero 77819 d'ordine e 42311 del registro di formalità;

Che volendosene ora promuovere la convalida davanti al magistrato competente, io suddetto usciere sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati signori Francesco e Michele Canonico Contuzzi, a comparire dinanzi al signor pretore di questo mandamento all'udienza del 22 corrente mese, alle ore 10 antim. col prosieguo, per sentir riconoscere valida e di pieno effetto giuridico la dichiarazione di preesistenza della suindicata iscrizione e quindi validamente riprodotta la iscrizione suddetta a carico di essi convenuti.

Con ristoro di spese, se e come per legge,

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie tre di questo atto, da me usciere collazionate e firmate, l'ho lasciate una al sig. Subeconomo di questa città, per l'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, e le altre due ai signori Contuzzi nei loro domicili, consegnandole a persone loro famigliari.

Un estratto poi di questo stesso atto è stato da me medesimo usciere rilasciato al predetto Sub-economo per l'inserzione nel Bollettino della Regia Procura di Potenza.

Specifica totale lire 2 55.

277 L'Usciere: G. DE FILIPPIS.

AVVISO.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 27 maggio in Baragiano,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Picerno dal signor Vittorio Boldrini ricevitore del registro di Picerno, ivi domiciliato,

Io Ciriaco Tomasone, usciere presso la Pretura di Picerno,

Ho dichiarato al signor Jura D. Nicola fu Francesco domiciliato a Baragiano che la istante Amministrazione succeduta alla soppressa Chiesa di Baragiano trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo vigneto a Campitelli o Fontanella confinata da Pietro Russiello, Antonio Losasso e strada riportata in catasto all'art. 780 sez. B, n. 292 da esso posseduto in garentia del credito di lire 54 40, capitale di annua prestazione esigibile quandocumque contro il signor Jura D. Nicola di Baragiano come è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a' sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andata distrutta la nota ipotecaria dall'incendio e disperso o smarrito il doppio originale è stato costretta per salvaguardare i propri interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196;

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la covalida davanti al magistrato competente ai termini del successivo articolo 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere sulla istanza come sopra ho citato esso dichiarato a comparire davanti al signor pretore di Picerno nella udienza che terrà il giorno 16 giugno nel solito locale delle sue udienze alle ore 9 ant. per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge allo spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia di questo atto l'ho lasciato all'istante per spedirla a chi di ragione.

Il costo è di lire 10 20.

225 L'usciere: C. TOMASONE.

AVVISO.

L'anno milleottocentottantasei il giorno 21 giugno in Pomarico.

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza sig. Corsini cav. Giovanni, ed in Montescaglioso dal ricevitore del registro sig. Cianelli Ranieri ivi domiciliato,

Io Nicola Forestiere usciere presso la Pretura di Montescaglioso, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Strammiello Domenico fu Giuseppenicola domiciliato in Pomarico che la istante Amministrazione, succeduta al Capitolo di S. Michele Arcangelo di Pomarico trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884, sul fondo seguente, cioè:

Soprano di casa in Pomarico al Tonno Vecchio, o dietro S. Rocco, confinante con Zuccaro Domenico, via pubblica ed Ugueta Michele, da esso posseduto in garentia del credito di lire novanta e centesimi dieci (lire 90 10), contro al signor Strammiello Domenico suddetto, com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso è stata costretta per salvaguardare i propri interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, ai termini del successivo art. 8 della legge suddetta, ed art. 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essa dichiarata a comparire davanti al sig. Pretore di Montescaglioso nell'udienza che terrà il giorno 20 agosto corrente anno, ore 9 ant. in poi, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico la dichiarazione autentica che si comunica per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere firmata, l'ho lasciata nel domicilio di esso citato, consegnandola nelle mani di persona sua familiare, come ha detto, incaricandosene.

La presente copia di detto atto, pure da me firmata, viene rilasciata alla parte istante per l'inserzione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Un estratto poi dell'atto medesimo anche da me usciere firmato, viene rilasciato alla parte istante per la inserzione nel Bollettino della Regia Procura.

Specifica a debito come dall'originale lire 2 55.

247 L'usciere: NICOLA FORESTIERE.

AVVISO.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 27 maggio, in Baragiano,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto rappresentata in Picerno dal sig. Vittorio Boldrini, ricevitore del registro di Picerno, ivi domiciliato per la carica,

Io Ciriaco Tomasone, usciere presso la Pretura di Picerno,

Ho dichiarato ai signori Losasso Vincenzo fu Gerardo e Losasso Antonio fu Giuseppe, domiciliati in Baragiano, che la istante Amministrazione succeduta alla soppressa Chiesa di Baragiano, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884, sul fondo: Casa alla strada Le Manche confinante con Giuseppe Bevilacqua, Francesco, Baraglia e strada, tabella G, articolo 127, da essi posseduta in garentia del credito di lire 42 40 capitale dell'annua prestazione di lire 2 12 contro ai signori Losasso Vincenzo fu Gerardo ed Antonio fu Giuseppe Baragiano com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali del quale era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazioni autentiche permesse dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al pretore di Picerno nell'udienza che terrà il giorno 16 giugno 1886 alle ore 9 antimeridiano in poi per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia di quest'atto, lo lasciata all'istante per spedirla a chi di ragione.

Il costo è di lire 13 70.

227 L'Usciere: C. TOMASONE.

AVVISO.

L'anno 1886, il giorno 27 maggio in Tito,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto rappresentata in Picerno dal signor Vittorio Boldrini, ricevitore del registro di Picerno, ivi domiciliato per la carica,

Io Ciriaco Tomasone, usciere presso la pretura di Picerno,

Ho dichiarato ai signori Pascarella Rosina, Virginia ed Emmanuele fu Giuseppe, domiciliato in Tito che la istante Amministrazione succeduta al soppresso Clero di Tito, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo:

Casa alla strada Maggiore, confinata da strada, casa di Lancieri D. Antonio e Salvia Vincenzo, riportata al num. ordine 27, 28, 29, 30 della tabella fabbricati, da essi posseduta in garentia del credito di lire 60 quandoquque, contro ai signori Pascarella Rosina, Virginia ed Emmanuele di Tito, com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 2 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8, dalla legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al pretore di Picerno, nell'udienza che terrà il giorno 16 giugno alle ore 9 antimer., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia di quest'atto l'ho lasciata all'istante per spedirle a chi di ragione.

Il costo è di lire 17 50.

226 L'Usciere: TOMASONE.

AVVISO.

L'anno 1886, il giorno 2 luglio, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Demanio dello Stato, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza di questa provincia cav. Giovanni Corsini,

Io Pietrangelo Perrotta, usciere presso il tribunale civile e correzionale di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato alla signora Catalani Gerarda maritata a Vincenzo Brancucci, di domicilio, residenza e dimora non conosciuti, che la istante Amministrazione trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sui fondi denominati:

Seminatorio, contrada Scabiosa, querceto San Teodoro, querceto e seminativo Monte delle Coste.

Seminatorio in contrada Scabiosa, Cufali e Lavanghe, sem. Ischia d'Ecclesia, querceto Fontana d'Oviato, sem. in contrada Chiancali, Vena, Sopra la Fontana, Occhio Nero, Ferrigno, Pisciabore ed Occhio Nero, ed Olmi in Aglio di Vaglio,

da essa posseduti in garentia del credito di lire 3144 54 e dell'altro credito di lire 11,677 57 per cui fu prêsa iscrizione contro ai signori Mattia Giovanni Andrea, defunto, di Vaglio, di cui è erede, com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andata distrutta la nota ipotecaria dall'incendio e dispersi e smarriti i doppi originali dei quali era in possesso è stata costretta per salvaguardare i propri interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8, dalla legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885 n. 3253.

Quindi io suddetto usciere sulla istanza come sopra ho citato essa dichiarata a comparire davanti al Tribunale civile e correzionale sedente in questa città nell'udienza che terrà il giorno 7 agosto prossimo venturo, per sentir dichiarato valido e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Per la istante Amministrazione procederà il procuratore signor Michele Bonifacio, residente in Potenza.

E poichè essi signori Catalano e Brancucci non hanno domicilio, residenza e dimora conosciuta, così, a norma dell'articolo 141 Codice di procedura civile, il presente atto è stato notificato mediante affissione di una copia alla porta esterna della sede del Tribunale di Potenza, davanti la quale si propone la domanda, un'altra copia dell'atto stesso è stata portata e lasciata nell'ufficio del Pubblico Ministero presso il Tribunale medesimo, consegnandola nelle mani del segretario della Procura Regia, signor Alfonso Giaquinto, ed un sunto di questo atto per inserirsi nel Giornale degli annunzi giudiziarii.

Specifica totale a debito lire 2 42.

300 L'usciere PIETRANGELO PERROTTA.

AVVISO.

L'anno 1886 il giorno 27 maggio in Baragiano,

Sull'istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Picerno dal signor Vittorio Boldrini ricevitore del registro di Picerno ivi domiciliato per la carica,

Io Ciriaco Tomasone usciere presso la Pretura di Picerno,

Ho dichiarato al signor Jura D. Nicola fu Francesco, domiciliato a Baragiano, che la istante Amministrazione succeduta al soppresso Clero di Baragiano trovansi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo: Vigneto in contrada S. Giovanni o Campetelli confinante beni di Rusiello Rocco, Savino Domenico e beni di Losasse Antonio, riportato in catasto all'art. 720, sez. C, n. 507.

Da esso posseduta in garentia del credito di lire 42 50, capitale dell'anno, prestazione quandocumque contro il signor Jura D. Nicola di Baragiano, com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito i doppii originali del quale era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, num. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al Pretore di Picerno nell'udienza che terrà il giorno 16 giugno nel solito locale delle sue udienze alle ore 9 ant. per sentir dichiarate valido e di pieno effetto giuridiche le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia di quest'atto, l'ho lasciata all'istante per spedirla a chi di ragione.

Il costo è di lire 10 20.

228 C. TOMASONE.

AVVISO.

L'anno milleottocentottantasei (1886), addì diciotto giugno in Lagonegro,

Sull'istanza dell'ill.mo signor intendente delle finanze di Potenza, in qualità di rappresentante l'Amministrazione generale del Fondo pel culto, ivi domiciliato per ragioni d'ufficio,

Io Giuseppe D'Angioli, usciere presso il Tribunale civile e correzionale di Lagonegro, ove domicilio, alla strada Santo Antuono n. 18,

Ho dichiarato colla presente citazione per pubblico proclama, mediante inserzione nel Giornale degli annunzi giudiziarii di questa provincia e nel Giornale Ufficiale del Regno, autorizzata dal Tribunale civile di Lagonegro, con ordinanza in camera di Consiglio del quattordici maggio milleottocentottantasei, a tutti gli individui qui appresso indicati, quanto in appresso:

Caputo Giovanni fu Giuseppe per gli eredi di Prozzato Nicola, e cioè i figli Matteo, Francesco, Nicola e Vincenzo - Crescente Fedele, detto Belliera - Caputo Matteo di Giovanni - Oliveto eredi di Giuseppe, e cioè i figli Vincenzo, Mariangela e Domenica - Carlomagno Francesco fu Matteo, quale erede del padre Matteo - De Filpo Francesco e Teresa fu Vincenzo, quali eredi del loro padre - De Filpo Andrea fu Francesco - De Filpo Teresa fu Vincenzo, quale erede del padre - De Filpo Andrea fu Francesco - Oliveto Giuseppe fu Antonio, detto Schirola - Caporale Filomena e Giovanna fu Giuseppe, quali eredi del loro padre - Caterina, Mariantonia, Mariafrancesca fu Francesco - Raimondo Domenico fu Giuseppe - De Filpo Nicola e Domenico fu Francesco (Mancanito), eredi del padre - Caporale Giacinto (Mischio) - Fioro Giuseppe, Vincenzo e Giovanni fu Francesco - Tannibelli Francesco fu Nicola, erede del padre - Bonafine Pietro, detto Pitocco - Vitale Luigi fu Domenico - Vitale Vincenzo fu Domenico - Chimezzo Giuseppe, e per esso defunto l'erede Giovanni Petillo, genero - Fasanella Francesco fu Sebastiano - Civile Luigi fu Mariarosa - Fasanella Vincenzo fu Giuseppe, e per esso in America la madre Lauria Caterina fu Pietro - Lettieri Giuseppe fu Francesco - Pelosi Antonio fu Giuseppe - Lo stesso Pelosi - Bonelli Giuseppe, Francesco o Filippo fu Vincenzo - Bonelli Filippo di Vincenzo - Bonelli Vincenzo fu Filippo, e per esso defunto il figlio Francesco, erede - Bonelli Francesco fu Vincenzo - De Filpo Francesco fu Luigi - Propato Nicola di Sebastiano - Caputi eredi di Vincenzo e cioè il figlio Agostino - De Filpo Vincenzo fu Francesco e per esso defunto i figli Francesco e Teresa eredi - Gallicchio Giuseppe fu Nicola - Palumbo Domenico fu Giuseppe e per esso in America la moglie Corraro Caterina - Vitale Giuseppe fu Francesco - Fazio Francesco di Giovanni - Di Tomaso Carlo fu Sebastiano - De Filpo Teresa fu Vincenzo e De Filpo Domenico fu Luigi, procuratore del Francesco - De Filpo Domenico, Nicola, Giuseppe ed Andrea fu Francesco o De Filpo Francesco fu Vincenzo - Caputo Luigi fu Agostino - Tannibelli Francesco fu Nicola, tutti domiciliati in Viggianello.

Agli effetti della legge 28 giugno 1885 per la ricostituzione dell'Ufficio delle Ipoteche di Potenza, lo istante intendente, con dichiarazioni autentiche del 23 e 31 dicembre 1885, denunziò la preesistenza all'incendio di formalità ipotecarie contro essi citati o loro danti causa.

Tali formalità, al seguito delle dichiarazioni, furono riprodotte nell'uffizio delle Ipoteche di Potenza delle riproduzioni occorre la convalida per parte dell'autorità giudiziaria competente.

Per tali motivi, tutti gli individui di sopra indicati, domiciliati in Viggianello, restano citati a comparire dinanzi il Tribunale civile di Lagonegro nell'udienza del 28 luglio prossimo, per sentire convalidate le iscrizioni di formalità ipotecarie seguite nell'Uffizio delle Ipoteche di Potenza su dichiarazioni autentiche del 23 e 31 dicembre 1885 ai numeri d'ordine: 63226 - 63227 - 63228 - 63112 - 63140 - 63150 - 63149 - 63148 - 63151 - 63152 - 63153 - 63154 - 63156 - 63158 - 63160 - 63162 - 63132 - 63133 - 63146 - 63134 - 63175 - 63165 - 63168 - 63172 - 63176 - 63178 - 63179 - 63182 - 63183 - 63184 - 63185 - 63188 - 63190 - 63191 - 63195 - 63197 - 81128 - 81127 - 81120 - 81124 - 81125 - 81119 - 81185.

Per organo della cancelleria del Tribunale, sarà data comunicazione delle singole dichiarazioni autentiche, come delle note d'iscrizioni ipotecarie che servirono di base alle riproduzioni.

Il signor Fedele Zaccara, procuratore presso l'adito del Tribunale, rappresenterà e difenderà la istante Amministrazione.

Copia del presente atto, da me usciere collazionata e firmata, l'ho rilasciata all'istante signor intendente per essere inserita nel Giornale degli Annunzii giudiziarii e nella *Gazzetta Ufficiale*.

GIUS. D'ANGIOLI, usciere.

Per copia conforme,

GIUS. D'ANGIOLI, usciere.

Vista la presente copia,

237 Il Cancelliere del Tribunale: A. CAMPISI.

AVVISO.

All'illustrissimo signor Presidente e signori Giudici del Tribunale civile di Lagonegro,

Ai sensi della legge 28 giugno 1885 per la ricostituzione dell'ufficio delle ipoteche di Potenza, l'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata dall'intendente delle Finanze in Potenza, deve istituire giudizio di convalida per dichiarazione di preesistenza all'incendio di formalità ipotecarie contro 44 individui, e per essi contro i loro eredi, come dallo elenco che si esibisce.

La identità, anzi la unicità dell'obietto, ch'è la ricostituzione dei registri ipotecari distrutti dall'incendio; la somma difficoltà d'istituire tanti giudizii singoli, l'unica provenienza dei crediti dal soppresso Clero di Viggianello, consigliano la citazione per proclami pubblici, ai sensi dell'art. 146 Codice procedura civile.

Si prega quindi l'illustrissimo Tribunale a volere autorizzare la citazione per pubblici proclami nel giudizio ad iniziarsi per convalida d'iscrizioni ipotecarie a favore dell'Amministrazione del Fondo pel Culto contro gl'individui di cui nell'annesso nominativo elenco sottoscritto dal ricevitore di Rotonda.

Lagonegro, 10 maggio 1886.

Il Procuratore: ZACCARA.

Visto, si passi al Pubblico Ministero per la sua requisitoria, e resta destinato il giudice signor Taberini per la relazione del Tribunale.

Lagonegro, 10 maggio 1886.

Il Presidente: D. CUCCA.

Lagonegro, 12 maggio 1886.

Trovando essere il caso delle invocate leggi, il Pubblico Ministero avvisa per l'accoglimento della presente domanda.

MAJORINI.

In nome di Sua Maestà Umberto I per grazia di Dio e per volontà della nazione Re d'Italia.

Il Tribunale civile di Lagonegro, composto dei signori Amati Domenico Nicola, giudice funzionante da presidente pel titolare impedito; Lotta Alfonso Maria e Taberini Amato, giudici,

Riunito in camera di consiglio dopo la pubblica udienza d'oggi;

Intesa la relazione del giudice delegato signor Taberini;

Visti i molti documenti prodotti;

Ritenuto che per semplificare la procedura giudiziaria e fare l'economia delle spese giova la unificazione della causa, ma è mestieri che la citazione sia fatta per pubblico proclama, notificandosi soltanto individualmente a Caputo Giovanni fu Giuseppe per gli eredi di Propato in Viggianello, a Lauria Caterina fu Pietro per l'emigrato Fasanella Vincenzo fu Giuseppe, di detto comune, ed a De Filpo Domenico fu Francesco, d'ivi;

Visto l'articolo 146 Procedura civile,

Autorizza la citazione per pubblico proclama mediante inserzione nei giornali, citandosi nei modi ordinari i soli tre sopra indicati Caputo, Lauria e De Filpo.

Così deliberato in camera di consiglio, oggi li 14 maggio 1886, in Lagonegro.

N. 318 cronologico — Vi sono le firme nell'originale.

Per copia conforme,

276 Il Cancelliere: A. CAMPISI.

AVVISO.

L'anno milleottocento ottantasei, addì dodici giugno in Rivello.

Sull'istanza dell'Intendente delle Finanze di Potenza quale rappresentante l'Amministrazione del Demanio, ivi domiciliato per ragioni d'ufficio.

Io Raffaele Greco usciere presso la pretura mandamentale di Lagonegro, ove domicilio.

Ho dichiarato al signor Priante Nicola sacerdote, domiciliato in Rivello, che agli effetti della legge sulla ricostituzione degli uffizi delle Ipoteche di Potenza 28 giugno 1885, lo istante denunziò la preesistenza all'incendio di formalità ipotecaria per sicurezza di lire 79 55, a favore del Demanio per l'Asse Ecclesiastico in forza di processo verbale d'incanto a pubblica gara fatto il 14 maggio 1874, innanzi il Pretore di Lagonegro. Tale somma qual prezzo di acquisto del lotto 5393, esigibile in 18 rate annuali per un castagneto in contrada Sorba.

Al seguito della dichiarazione autentica la ipoteca venne riprodotta nell'uffizio di Potenza al n. d'ordine 14287, ed ora occorre la dichiarazione di convalida per parte dell'autorità giudiziaria competente, pronto l'istante Intendente ad offrire la prova per equipollenti dell'esistenza e data dell'iscrizione ipotecaria.

Per tali motivi, in fatto ed in dritto, io suddetto usciere ho citato esso signor Priante a comparire dinanzi al signor Pretore del mandamento di Lagonegro nell'udienza del 24 mese di luglio. All'effetto di sentir convalidare la iscrizione ipotecaria di cui sopra con condanna alle spese ed indennità.

Copie due della presente citazione da me sottoscritto usciere collazionate e sottoscritte, nonchè un estratto della stessa sono state, l'una notificata ad esso signor Priante, a lui medesimo, e l'altra con l'estratto rilasciata all'istante Intendente.

Firmato Raffaele Greco, usciere.

Specifica in totale a debito lire quattro.

Greco usciere.

Per copia conforme.

292 L'usciere: RAFFAELE GRECO.

AVVISO.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno ventisei giugno in Bari.

Ad istanza dell'intendente di finanza di Potenza, signor Giovanni cavaliere Corsini, ivi domiciliato, e per elezione in Matera, nello studio dell'avvocato o procuratore signor Lucantonio Pascarelli,

Io Nicola De Alto, usciere presso il Tribunale civile e correzionale di Bari,

Ho dichiarato alla signora Margherita de Muro, vedova del defunto signor Saverio Orlandi, di Montepeloso, ed anche come erede dei figli premorti, nonchè al signor Michelangelo de Francesco, nella qualità di avo paterno del minorenne Michele de Francesco, unico figlio ed erede della defunta madre Caterina Orlandi fu Saverio, domiciliati in Bari.

Che contro il signor Biagio Orlandi nel 9 novembre 1868 fu innovata iscrizione pel capitale di lire 2571 25, ammontare di capitale censuale derivante dal quadro esecutivo del 2 dicembre 1839, e per interesse al 5 p. 100 esigibile quandocumque, ed esso Orlandi quale avente causa del fu cantore Pietro Rizzi sopra gli stabili nella relativa nota descritti, contro il detto Biagio e fratello Giuseppe con nota dei 26 luglio 1873 fu iscritta ipoteca giudiziale per lire 771 85, fitto di stabili, interessi e spese, in forza di sentenza della Pretura di Montepeloso; contro i signori Biagio, Felice e Giuseppe Orlandi fu Domenicantonio, ed eredi del fu Saverio Orlandi esiste la nota per ipoteca convenzionale dei 13 novembre 1867, per la somma di lire 552 50, ammontare di capitale censuale ed interessi al 5 p. 0[0] derivante da istrumento del 9 novembre 1781; contro tutti i signori Orlandi, eredi di Domenicantonio e di Saverio, esisteva altra ipoteca convenzionale, rinnovata a 13 novembre 1867, per lire 552 60, capitale ed interessi, risultante da pubblico istrumento per notar Marino, ed esigibile quandocumque; contro Orlandi Felice vi ha altra ipoteca iscritta nel dì 11 luglio 1874, per lire 217 90, ammontare di pena pecuniaria e spese, a base di sentenza del Tribunale di Matera; contra Orlandi Giuseppe fu Domenicantonio vi fu iscrizione a 20 maggio 1876 per lire 1284 60 per annate di fitto di pascolo nelle tenute San Marco e Jazzo Basentiello e pigione di casa alla strada S. Antonio, abitato ed agro di Montepeloso; contro Orlandi Felice si accese iscrizione nel 21 luglio 1873 per la somma di lire 12,266 83, fra capitale, interessi e spese, a base di sentenze del Tribunale di Matera; e contro il detto Orlandi Giuseppe fu iscritta ipoteca giudiziale per lire 1326 23 nel 21 luglio 1879, a base di sentenza della Pretura di Montepeloso.

Oltre diverse altre iscrizioni di cui non occorre qui parlare, a favore dell'Amministrazione dello Stato contro tutti i signori Orlandi e singolarmente contro ciascuno.

Per le riferite otto iscrizioni, come per tutte le altre si ebbe cura di ottemperarsi alla legge 28 giugno 1885, n. 3196, e per quelle designate nel presente atto si ottenne dichiarazione autentica nell'ufficio della Conservazione di Potenza per la domandata reiscrizione del 16 settembre detto anno sotto i nn. 8973, 8972, 8971, 8970, 8939, 8968, 8966, 8967.

Di tali dichiarazioni autentiche ha dritto l'istante ad averne la convalida dal Tribunale competente ai sensi dell'art. 8 dell'invocata legge in relazione alle altre sue disposizioni, mercè giudizio sommario.

Epperò nel renderne avvisati essi signori De Francesco e De Muro, nelle spiegate qualità, io suddetto usciere li ho citati a comparire all'udienza civile che il Tribunale di Matera terrà mercoledì 14 prossimo venturo mese di luglio, alle ore 10 ant. col prosieguo, per la quale udienza sono stati citati gli altri coeredi ed interessati Orlandi, per emettere le seguenti provvidenze:

1. Riconoscere l'esistenza delle descritte ipoteche, ciascuno nel proprio interesse;

2. Ritenersi, anche nella loro contumacia, valide le dichiarazioni autentiche, rilasciate dal conservatore sotto i numeri e date riferite di sopra, a base delle precedenti note ipotecarie, per la reiscrizione voluta dalla succennata legge 28 giugno 1885;

3. Munire la sentenza di esecuzione provvisionale non ostante appello.

Il tutto con la salvezza di ogni altro dritto, ragione ed azione, con la condanna delle spese a carico di chi farà ingiusti contratti.

Ho loro dichiarato infine che il signor Lucantonio Pascarelli avvocato procuratore presso il Tribunale di Matera procederà per l'istante.

Copie dell'atto presente da me firmate le ho lasciate nei domicilii di essi intimati De Muro e De Francesco, consegnandole nelle mani della De Muro personalmente una, e l'altra per De Francesco ad una sua famigliare.

Altra copia, insieme ad un estratto ho lasciato al richiedente intendente di finanza per la debita inserzione come per legge.

Costa l'atto lire 20 30.

Nicola De Alto, usciere.

Per copia conforme,

NICOLA DE ALTO, usciere.

295

AVVISO.

All'Illustrissimo signor Presidente e signori giudici del Tribunale civile di Lagonegro,

Ai sensi della legge 28 giugno 1885 sulla ricostituzione degli uffici ipotecari di Potenza, l'Amministrazione del Fondo pel Culto succeduta alla soppressa Chiesa di San Nicola in Rivello, deve iniziare, dinanzi la Pretura di Lagonegro, giudizio di convalida per n 66 iscrizioni ipotecarie preesistenti all'incendio nel contraddittorio dei debitori, indicati in appositi elenchi compilati dal ricevitore del registro in Lagonegro, addì 19 maggio 1886.

Riuscendo sommamente difficile istituire giudizi singoli pel numero dei debitori, e d'altra parte essendo unico ed identico l'obbietto, si prega quest'onorevole Tribunale, perchè ai sensi dell'art. 146 Codice procedura civile autorizzi la citazione per pubblici proclami.

Lagonegro, 31 maggio 1886.

Il procuratore: Fedele Zaccara.

A 1° giugno 1886 — Visto — Si comunichi al Pubblico Ministero per le sue conclusioni, e poi al giudice signor Taberini per la relazione.

Il giudice ff. da presidente: Velle.

Lagonegro, 3 giugno 1886.

Concorrendo gli estremi dell'art. 146 procedura civile si opina accogliersi la relativa istanza, Maiorini.

In nome di Sua Maestà Umberto I per grazia di Dio e per volontà della nazione Re d'Italia,

Il Tribunale civile di Lagonegro composto dei signori: Amati Domenico Nicola giudice ff. da presidente pel titolare mancante e pel giudice anziano occupato.

Lotta Alfonso Maria e Taberini Amato, giudici.

Riunito in Camera di Consiglio legalmente dopo l'udienza pubblica del 4 giugno 1886;

Intesa la relazione;

Visti i documenti esibiti;

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero;

Ritenuta la necessità di ricorrere alla citazione per pubblici proclami;

Letto l'articolo 146 Codice procedura civile;

Deliberando in Camera di Consiglio, autorizza la citazione per proclami pubblici ad istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, delle persone delle quali è cenno nella dimanda, e che sono designati negli elenchi nominativi annessi alla stessa, per essere convenute in giudizio innanzi al magistrato competente.

Previa benvero l'inserzione nel giornale degli annunzi giudiziari e nel giornale ufficiale del Regno, e colla modificazione nei modi ordinari ai seguenti individui, cioè Di Napoli Giuseppe, Florenzano Giovanni, Calcagno Nicola, Dottoli Francesco, Navarra Francesco e Florenzano Giuseppe, domiciliati in Rivello.

Fatto e deliberato nel suddetto giorno.

Il giudice ff. da presidente: D. N. Amati.

Il cancelliere: A. Campisi.

Num. 362 cron.

Per copia conforme fatta ai termini del regol. 10 dicembre 1882.

283 Il cancelliere: A. CAMPISI.

AVVISO.

L'anno milleottocentottantasei il giorno 12 giugno 1886 in Maratea,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto rappresentata in Lagonegro dal ricevitore del registro sig. La Rotonda Carlo, ivi domiciliato per ragione della carica.

Io Vincenzo De Sanctis usciere presso la Pretura di Maratea,

Ho dichiarato al signor Santoro Giacomo, fu Carlo, domiciliato a Maratea che la istante Amministrazione succeduta alla Chiesa di Santa Maria Maggiore di Maratea trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in contrada Ogliastro, art. 1619, catasto confinante col Demanio comunale, e strada da due lati, Francesco Cesarino, e Francesco Prianto, da esso posseduto in garantia del credito di lire 121 38 contro il signor Carlo Santoro, avente causa da Giacomo Santoro, com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andata distrutta la nota ipotecaria dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della Legge 28 giugno 1885 n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8, della Legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885 n. 3253.

Quindi io suddetto usciere sulla istanza come sopra ho citato essi dichiarati a comparire davanti al signor Pretore di Maratea nell'udienza che terrà il giorno di sabato 7 agosto 1886 alle ore 10 ant. per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere collazionata, e firmata, è stata intimata e lasciata nel domicilio di esso signor Santoro, consegnandola a sua moglie.

230 L'usciere: VINCENZO DE SANCTIS.

AVVISO.

L'anno 1886, addì 12 giugno in Rivello,

Sull'istanza dell'intendente delle finanze di Potenza, quale rappresentante l'Amministrazione del Demanio, ivi domiciliato per ragione di Uffizio,

Io Raffaele Greco, usciere presso la Pretura di Lagonegro, ove domicilio,

Ho dichiarato al sig. Viggiani Giovanni fu Domenico, possidente domiciliato in Rivello;

Che agli effetti della legge sulla ricostituzione degli uffizi delle ipoteche di Potenza 28 giugno 1885, lo istante denunziò la preesistenza all'incendio di formalità ipotecaria per sicurezza di lire 669 20 a favore del Demanio per l'Asse ecclesiastico in forza di processo verbale d'incanto a pubblica gara fatto il 5 dicembre 1873, innanzi il pretore di Lagonegro.

Tale somma qual prezzo di acquisto del lotto 5265, esigibile in 18 rate con interesse a scalare per un castagneto e querceto in contrada Scaletta.

Al séguito della dichiarazione autentica la ipoteca venne riprodotta nell'uffizio di Potenza, al numero d'ordine 13936, ed ora occorre la dichiarazione di convalida per parte dell'autorità giudiziaria competente.

Pronto l'istante intendente ad offrire la pruova per equipollenti dell'esistenza e data dell'iscrizione ipotecaria.

Per tali motivi in fatto ed in dritto, io suddetto usciere ho citato esso signor Viggiani, a comparire dinanzi il sig. pretore del mandamento di Lagonegro nell'udienza del 24 meso di luglio entrante, all'effetto di sentir convalidata la iscrizione ipotecaria di cui sopra con condanna alle spese ed indennità.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie del presente atto da me sottoscritto usciere collazionato e firmate, sono stato lasciato nel domicilio di esso dichiarato Viggiani Giovanni, consegnandola a lui medesimo, e l'altra con l'estratto rilasciata all'istante intendente.

Raffaele Greco usciere.

Specifica in totale a debito lire 11 20

Greco usciere.

Per copia conforme

291 L'Usciere: RAFFAELE GRECO.

AVVISO.

L'anno 1886, il giorno 16 giugno, in Maratea,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto rappresentata in Lagonegro dal ricevitore del registro signor Carlo La Rotonda, ivi domiciliato per ragion di carica,

Io De Sanctis Vincenzo, usciere presso la Pretura di Maratea,

Ho dichiarato ai signori Lamaglia Fortuna Maria, Isabella, nonchè Francesco, domiciliati in Maratea, che la istante Amministrazione succeduta alla chiesa di S. Maria Maggiore di Maratea, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884, sul fondo in contrada Molo Canale, art. 744 del catasto, confinante con Michele Pappaterra, Giuseppe Cardone e Raffaele Feroli, da essi posseduto in garentia del credito di lire milleseicentocinquantuno e centesimi due, contro ai signori Giovannangelo Lammoglia, Francesco Limongi, aventi causa da Giovanni e Giovannangelo Lammoglia, com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andata distrutta la nota ipotecaria dall'incendio, e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196;

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. Decreto 20 luglio 1885 num. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al Tribunale di Lagonegro, nell'udienza che terrà il giorno di mercoledì 25 agosto 1886, alle ore 9 ant., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie del presente atto, da me usciere collazionate e firmate, sono state intimate e lasciate nel domicilio di essi citati tutti, consegnandole in persona propria.

Costa l'atto lire 16 20.

Per estratto conforme al suo originale,

229 L'usciere VINCENZO DE SANCTIS.

AVVISO.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno ventisette giugno, in Anzi,

Ad istanza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato, rappresentata nella provincia dall'intendente, signor Giovanni cav. Corsini, residente in Potenza,

Io Luigi Scelzi, usciere presso la Pretura mandamentale di Calvello, ove domicilio,

Ho dichiarato a Gaetano e Michele Inni del fu Giuseppe, nella qualità di eredi per l'interposta persona del padre del *quondam* Domenico Inni, di Pignola, proprietarii qui in Anzi domiciliati, che a richiesta del ricevitore dell'ufficio di registro di Potenza, e nell'interesse del Regio Fisco, fu dal conservatore delle ipoteche di Basilicata, ai 23 dicembre 1868, sotto il n. 8877 del registro generale di ordine, vol. 59, n. 12719, alla rettifica contro l'avo di esso dichiarato, Saverio, e germani Raffaele e Vincenzo Inni, e su i diversi fondi urbani e rustici di loro proprietà, siti nel tenimento ed abitato di Pignola, della ipoteca giudiziale iscritta già contro il loro autore, signor Domenico Inni, fin dal 1° ottobre 1813, rinnovata nel 1823, 1833, 1843, 1853 e 9 settembre 1863, in virtù di sentenza del Tribunale di prima istanza di Potenza dei 27 settembre 1813, quivi registrata il dì 1° seguente ottobre, al foglio 85, casella 3ª, volume 9, e per la somma di lire 7383 56, esigibile scaduta, per garantia della carica di ricevitore.

Che avvenuto lo incendio dei registri della conservazione nella sera del 28 novembre 1884, la istante, in obbedienza alla legge 28 giugno 1885, non rinvenne l'originale della doppia nota, ond'è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità con dichiarazione autentica, ed in base ad equipollenti, a sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 9 della legge medesima.

E poichè per l'articolo 8 della stessa legge e 2 del relativo regolamento 20 luglio, tal dichiarazione dev'essere convalidata in apposito giudizio sommario dal magistrato competente,

È per ciò ch'io suddetto usciere ho citato essi signori Domenico Michele Inni, nella cennata qualità, a comparire innanzi al Tribunale civile di Potenza, alla udienza del dieci entrante luglio, all'ora della legge, per sentir convalidare la riproduzione della ipoteca giudiziale iscritta il 1° ottobre 1863 e rettificata li 23 dicembre 1868, giusta la dichiarazione autentica del 3 gennaio ultimo, che si offre in comunicazione, e ciò tanto per la somma del credito iscritto, che sui beni rustici ed urbani sui quali si fa gravitare la ipoteca.

Il tutto con rivalsa di spese e con sentenza munita di clausola provvisionale.

Salvo ogni dritto, ragione ed azione.

Il delegato erariale signor Giuseppe avv. Vaglio rappresenterà la istante.

Due copie del presente atto, da me usciere collazionate e firmate, sono state lasciate presso il signor Inni Gaetano, consegnandole a costui.

Per copia conforme, n. 186 del repertorio.

304 LUIGI SCELZI, usciere.

TUMINO RAFFAELE, *Gerente* — Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE